



COMUNE di **ANNONE DI BRIANZA**

(Provincia di **Lecco**)

23841 Annone di Brianza – Via S. Antonio n. 4

Telefono n. 0341/576063 - telefax n. 0341/260361 - e-mail tecnico@comune.annone-di-brianza.lc.it

Prot. n. 10556

Reg. Pubbl. n. _____

ORDINANZA N. 49 DEL 07.11.2025

PER POTATURA RAMI E ALBERI IN FREGIO ALLE VIE PUBBLICHE E VERIFICA RETI DI SMALTIMENTO ACQUE

I L S I N D A C O

- **RILEVATO** che, ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;
- **SOTTOLINEATO** che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
- **CONSIDERATO** inoltre che è stato rilevato frequentemente la non corretta manutenzione delle opere di sostegno dei terreni e delle ripe prospicienti la Strada Provinciale nonché la mancata verifica delle reti di smaltimento delle acque;
- **RITENUTO** che tali inosservanze costituiscono potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale, nonché impedimenti alla corretta esecuzione del servizio di manutenzione della viabilità invernale da parte dell'impresa appaltatrice;
- **VISTI** gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;
- **VISTI** gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.Lgs del 18.08.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"

O R D I N A

1. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli

nel più breve tempo possibile.

2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e spazi pubblici, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.
3. L'esecuzione di interventi preventivi mirati alla manutenzione delle opere di sostegno dei terreni e delle ripe prospicienti la Strada Provinciale nonché la mancata verifica delle reti di smaltimento delle acque.
4. Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato al **31 DICEMBRE 2025** e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato nonché stabilito da normative vigenti in materia;
5. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di avere un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo percorso.

Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali e/o gli spazi pubblici ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

SANZIONI

- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.
- L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne segnalazione all'Ufficio LL.PP. per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.
- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.
- Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

Annone di Brianza, lì 07 novembre 2025.

IL SINDACO

Avv. Luca Marsigli

Originale firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii